



COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA
PROVINCIA DI PESCARA



Ordinanza n. 14 del 15.09.2025

OGGETTO: Rigenerazione urbana ed interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale per favorirne la fruibilità a residenti e turisti nei Comuni montani e parzialmente montani in C.so Umberto I loc. Roccacaramanico. CUP: I21B24000140002.
Ordinanza stradale di divieto temporaneo di transito e sosta su C.so Umberto I, in località Roccacaramanico.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Sant'Eufemia a Maiella ha ottenuto un finanziamento di € 100.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 03.09.2025,, con cui sono stati approvati gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo e nel quale sono indicati finalità ed oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 192, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore;

DATO ATTO che con determinazione n. 118 del 03.09.2025 i lavori sono stati affidati in via definitiva alla ditta "ALBA S.A.S DI SHTJEFNI EMANUEL & C" con sede in Pescara (PE), in Via Bologna n.26 - mob. 3296444423 - P.Iva/C.F.: 02336180688;

VISTA la richiesta pervenuta, per le vie brevi, dall'impresa summenzionata intesa ad ottenere il divieto temporaneo di transito e sosta su Corso Umberto I, in località Roccacaramanico per poter consentire l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che al fine di evitare danni a persone o cose, e nello stesso tempo per agevolare lo svolgimento dei lavori, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico nelle strade descritte;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, 285 "Nuovo codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il nuovo codice della strada, approvato con decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

CONSIDERATO che l'art. 6 lettera a) del citato Decreto stabilisce che l'Ente proprietario della strada puo' disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art.54, comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;



COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA



Unione dei Comuni
CITTÀ DELLA MAIELLA

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti di traffico per garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Tutto quanto sopra premesse e considerato,

ORDINA

1. La chiusura temporanea al transito e sosta sulle seguenti vie: Via Cavour, Via Capo Croce, Via Municipale, e su Corso Umberto I, in località Roccacaramanico per poter consentire l'esecuzione dei lavori;
2. Che il divieto avrà luogo dal giorno 15.09.2025 dalle ore 10.30 fino alla fine dei lavori.

DISPONE

che sia a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, all'impresa "ALBA S.A.S DI SHTJEFNI EMANUEL & C" con sede in Pescara (PE), in Via Bologna n.26 - mob. 3296444423 - P.Iva/C.F.: 02336180688:

- 1) eseguire i lavori di ripristino del manto stradale sulla zona summenzionata posizionando la segnaletica stradale di divieto di transito e barriere o recinzioni a norma di legge per la chiusura al transito della strada, per l'attuazione delle modifiche alla circolazione e per la delimitazione delle aree di cantiere, coerentemente con la presente ordinanza, secondo le indicazioni di massima concordate con l'ufficio tecnico comunale;
- 2) di posizionare a congrua distanza dalla chiusura della strada segnali di preavviso di divieto di transito;
- 3) di garantire la percorribilità pedonale alla cittadinanza intervenendo nei vari tratti individuati e concordati secondo l'andamento delle lavorazioni;
- 4) l'eventuale installazione, nelle varie fasi dei lavori, nella frazione di Roccacaramanico della segnaletica di avviso e deviazione, secondo le indicazioni disposte dal medesimo Ente;
- 5) l'eventuale posizionamento della segnaletica di deviazione all'atto della chiusura al transito della strada;
- 6) di coprire la segnaletica stradale in contrasto con quella prescritta dalla presente ordinanza;
- 7) il controllo, la verifica, il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la segnaletica durante l'intero periodo di cantiere;
- 8) la rimozione della segnaletica di avviso e di deviazione al termine dei lavori;
- 9) di consentire il transito ai veicoli autorizzati oggetto dei lavori regolando la circolazione mediante movieri;
- 10) di eseguire i lavori lasciando accessibili tutti gli accessi pedonali e carrabili in tempi compatibili con la necessità di garantire la continuità delle lavorazioni in corso nel cantiere;



COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA



Unione dei Comuni
CITTÀ DELLA MAIELLA

- 11) di eseguire tutti gli interventi secondo le norme prescritte dal Codice della strada D.Lgs. n.285 del 30/4/92 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. N.495 del 16/12/92 e gli schemi segnaletici del D.M. 10/07/2002 e loro successive modifiche.

Che la presente ordinanza:

- sarà in vigore dal giorno 15.09.2025 dalle ore 10.30 fino al termine dei lavori e comunque a segnaletica installata;
- sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica;
- sarà compito degli organi competenti di disporre opportuni provvedimenti qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

Deroghe alla presente ordinanza potranno essere disposte nell'immediatezza, per particolari situazioni contingenti di sicurezza stradale e/o di ordine pubblico.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso d'innanzi al TAR della Regione Abruzzo entro 60 gg, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, termine entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del presente atto;

DISPONE ALTRESI'

la massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante affissione all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Sant'Eufemia a Maiella;

che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al:

- Prefetto della provincia di Pescara, anche per quanto disposto dall'art. 54, d.lgs. 267/2000;
- Raggruppamento Carabinieri Parco - Stazione Carabinieri "Parco" di Sant'Eufemia a Maiella;
- Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme;
- All'impresa esecutrice.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Sant'Eufemia a Maiella, li 15.09.2025



IL SINDACO
(Dott. Francesco CRIVELLI)